

nomia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.»;

Visti i commi 9-bis e 9-ter del predetto art. 6, che disciplinano l'assunzione da parte di SACE S.p.a. degli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato in conformità con la normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9;

Visto il comma 9-quater dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del medesimo art. 6;

Visto, in particolare, il comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a. determinino con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti, la disciplina delle garanzie concesse ai sensi dei commi 9-bis e 9-ter del medesimo articolo nonché delle modalità di gestione da parte di SACE S.p.a. del fondo cui al comma 9-quater e delle modalità di trasferimento al MEF dei premi riscossi da SACE S.p.a. per conto di questo;

Considerato lo schema di convenzione elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dal comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, trasmesso, previa l'intesa raggiunta tra le due amministrazioni;

Considerata l'intesa raggiunta tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la quale hanno richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato della proposta concernente l'approvazione della convenzione redatta ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale della programmazione economica»;

Vista la nota prot. DIPE n. 0006516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento

per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. È approvata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a. redatta ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Roma, 26 novembre 2020

*Il Ministro dello sviluppo
economico
con funzioni di Presidente
PATUANELLI*

Il segretario: FRACCARO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1656*

21A00104

DELIBERA 26 novembre 2020.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2018 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni. (Delibera n. 68/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», in particolare, l'art. 4 il quale stabilisce:

a) al comma 1 misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

b) al comma 1-bis che l'assegnazione annuale del contributo è effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;



Considerato che il medesimo comma 1-*bis* del citato art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato, altresì, che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-*bis*, modificato dall'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014, dispone che le funzioni dell'autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti;

Preso atto che in data 1° agosto 2018 è divenuto operativo l'ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano già posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», in particolare:

a) il comma 2-*ter*, il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi con cui dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi il Codice unico di progetto, di seguito CUP, dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;


b) il comma 2-*quater*, il quale dispone che i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti *web* istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;

Vista la nota n. 15683 del 30 settembre 2019 con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2018, pari a 14.978.103,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota prot. n. 21611/UDCM del 16 novembre 2020, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, il decreto del 16 novembre 2020 del competente Sottosegretario di Stato, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2018, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e la proposta di riparto finanziario, nonché la relazione predisposta dall'ISIN nel marzo 2019 posta a base della proposta medesima;

Considerato che con il citato decreto del 16 novembre 2020 è approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2018, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis*, dell'art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13 del 2009;

Vista, altresì, la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radio-



metrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 56 del 2014, ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni e che, di conseguenza, la quota spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota, prot. DIPE n. 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2018, pari a 14.978.103,00 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti be-

neficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo censimento della popolazione.

3. Modalità di erogazione delle somme.

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da ciascun ente locale interessato.

3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

3.3. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie, devono recare il CUP dei progetti stessi con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti *web* istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

3.4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2022, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 26 novembre 2020

*Il Ministro dello sviluppo
economico
con funzioni di Presidente
PATUANELLI*

Il segretario: FRACCARO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1620*



Tabella: riparto finanziario annualità 2018 ALLEGATO

Impianti	Quota spettante al sito anno 2018 %	Importo spettante al sito anno 2018 €	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2018 %	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2018 €			
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	31,0091	4.644.574,94	Comune di Saluggia (VC)	15,504550	2.322.287,47			
			Provincia di Vercelli	7,752275	1.161.143,73			
			Comune di Cigliano (VC)	0,738561	110.622,43			
			Comune di Crescentino (VC)	2,241651	335.756,80			
			Comune di Lamporo (VC)	0,327853	49.106,16			
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,632340	244.493,57			
			Comune di Rondissone (TO)	0,564872	84.607,11			
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,704570	105.531,22			
			Comune di Verolengo (TO)	1,542428	231.026,45			
Centrale "Enrico Fermi"	10,6515	1.595.392,64	Comune di Trino (VC)	5,325750	797.696,32			
			Provincia di Vercelli	2,662875	398.848,16			
			Comune di Camino (AL)	0,355046	53.179,16			
			Comune di Costanzana (VC)	0,344468	51.594,77			
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,484496	72.568,31			
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,030075	4.504,66			
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,481349	72.096,95			
			Comune di Palazzolo Veronese (VC)	0,401199	60.092,00			
			Comune di Ronsecco (VC)	0,296249	44.372,48			
			Comune di Tricerro (VC)	0,269993	40.439,83			
			Centrale di Latina	11,7846	1.765.109,52	Comune di Latina	5,892300	882.554,76
						Provincia di Latina	2,946150	441.277,38
						Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,446692	216.687,02
Comune di Nettuno (RM)	1,499458	224.590,36						
Centrale di Caorso	10,7517	1.610.400,70	Comune di Caorso (PC)	5,375850	805.200,35			
			Provincia di Piacenza	2,687925	402.600,18			
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,327305	49.024,07			
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,291053	43.594,22			
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,433048	64.862,38			
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,797360	119.429,40			
			Comune di Piacenza	0,452039	67.706,87			
			Comune di Pontenure (PC)	0,124345	18.624,52			
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,262775	39.358,71			
			Centrale del Garigliano	10,0935	1.511.814,83	Comune di Sessa Aurunca (CE)	5,046750	755.907,41
						Provincia di Caserta	2,523375	377.953,71
Comune di Castelforte (LT)	0,439244	65.790,42						
Comune di Celliole (CE)	0,604588	90.555,81						
Comune di Galluccio (CE)	0,009768	1.463,06						
Comune di Minturno (LT)	0,883812	132.378,27						
Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,035168	5.267,50						
Comune di Roccamonfina (CE)	0,000105	15,73						
Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,550690	82.482,92						
Impianto ITREC	10,5388	1.578.512,32				Comune di Rotondella (MT)	5,269400	789.256,16
						Provincia di Matera	2,634700	394.628,08
			Comune di Nova Siri (MT)	0,792403	118.686,94			
			Comune di Policoro (MT)	1,573492	235.679,25			
			Comune di Tursi (MT)	0,268805	40.261,89			
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	7,3734	1.104.395,44	Roma Capitale	3,686700	552.197,72			
			Città metropolitana di Roma Capitale	1,843350	276.098,86			
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,116440	167.221,53			
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,057767	8.652,40			
			Comune di Fiumicino (RM)	0,277853	41.617,11			
EURATOM CCR Ispra	5,9148	885.924,83	Comune di Formello (RM)	0,391290	58.607,82			
			Comune di Ispra (VA)	2,957400	442.962,42			
			Provincia di Varese	1,478700	221.481,21			
			Comune di Angera (VA)	0,416931	62.448,35			
			Comune di Belgirate (VB)	0,100697	15.082,50			
			Comune di Brebbia (VA)	0,207788	31.122,70			
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,123653	18.520,87			
			Comune di Lesa (NO)	0,238573	35.733,71			
			Comune di Ranco (VA)	0,127109	19.038,52			
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,263949	39.534,55			
Impianto Bosco Marengo	1,8826	281.977,78	Comune di Bosco Marengo (AL)	0,941300	140.988,88			
			Provincia di Alessandria	0,470650	70.494,44			
			Comune di Alessandria	0,117934	17.664,28			
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,023755	3.558,05			
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,015793	2.365,49			
			Comune di Fresonara (AL)	0,009975	1.494,07			
			Comune di Frugarolo (AL)	0,034409	5.153,82			
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,158973	23.811,14			
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,056788	8.505,77			
			Comune di Predosa (AL)	0,005637	844,32			
			Comune di Tortona (AL)	0,047386	7.097,52			
			TOTALI	100,0000	14.978.103,00	TOTALI	100,000000	14.978.103,00

